

VERBALE N. 11/2023

L'anno duemila ventitré, addì 18 del mese di luglio, nella sede municipale del Comune di Moriago della Battaglia, si è recato il revisore unico dei conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 in data 28 dicembre 2020, nella persona della dott.ssa Daniela Zambon, per esaminare ed esprimere il proprio parere, sulla proposta di atto consiliare n. 35 del 17.7.2023, ad oggetto: "Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri al bilancio di previsione finanziario 2023/2025, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193, comma 2 del D.Lgs. 267/2000";

Il sottoscritto revisore unico, assistito dalla Sig.ra Marika Pillon, responsabile del servizio finanziario dell'Ente, osserva che:

- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/00 prevede che gli enti locali durante la gestione e nelle variazioni di bilancio rispettino il pareggio finanziario e tutti gli equilibri dalla vigente normativa;
- con l'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, sono state introdotte importanti modifiche all'art. 193 del Tuel in merito alle necessarie verifiche che gli Enti locali sono tenuti ad effettuare nel corso della gestione al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Presa visione della documentazione inerente ed in particolare:

- degli schemi relativi alla proposta di Deliberazione all'esame del Consiglio comunale;
- del Bilancio di Previsione finanziario 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 28.12.2022
- del Rendiconto della gestione dell'esercizio 2022, approvato con deliberazione del Consiglio comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 5.4.2023, con accertato un risultato di amministrazione es. 2022 pari a complessivi €. 2.086.510,46 così composto:
 - o fondi accantonati €. 15.121,15
 - o fondi vincolati €. 43.138,30
 - o fondi per gli investimenti €. 195.488,77
 - o fondi disponibili €. 1.832.762,24
- delle variazioni al bilancio di previsione 2023/2025 e conseguentemente, di riflesso, anche al DUP semplificato 2023/2025:
 - o deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 15.3.2023, ratificata con deliberazione consiliare n. 8 del 5.4.2023, esecutiva ai sensi di legge;
 - o deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 5.4.2023, esecutiva ai sensi di legge;
 - o deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 12.7.2023 sottoposta a ratifica del Consiglio Comunale nella seduta consiliare del 26.7.2023;

L'Organo di Revisione prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti:

- a. la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario;
- b. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai Responsabili dei Servizi;
- c. la dichiarazione dei Responsabili dei Servizi e del Responsabile del Servizio Finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- d. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;



- e. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011;

L'Organo di Revisione, inoltre, prende atto che:

- il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:
 - l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
 - l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2022 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;
 - il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici;
 - la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.
- I Responsabili dei Servizi:
 - non hanno segnalato l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.
 - non hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute.
 - non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.
 - relativamente agli organismi partecipati non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, precisa che:

- Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017 prevede un accantonamento dal 2021 per l'intero importo.
- Il comma 80 dell'art 1 della L. n. 160/2019 prevede che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".
- L'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 prevede che: «A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti locali possono calcolare il FCDE delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020»
- all'articolo 30-bis del DL Sostegni (Legge 21 maggio 2021, n. 69) è previsto che all'art. 107 bis del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole: "e del 2021"» e che tale modifica amplia la facoltà di utilizzo dei dati delle entrate 2019 ai fini del calcolo del FCDE in luogo di quelli relativi al 2020,



estendendola anche al 2021. La norma in esame vale sia per il fondo crediti di dubbia esigibilità a preventivo che per quello a rendiconto.

L'Organo di Revisione ha verificato:

- la regolarità del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento in considerazione anche delle nuove modalità di cui ai commi 79 e 80, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii.
- che l'importo indicato nel prospetto del FCDE corrisponde a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, l'accantonamento risulta congruo in base alla verifica dell'andamento delle entrate come da principio contabile 4/2.

L'ente ha trasmesso la certificazione COVID-19 inerente l'esercizio 2022 e ha ritenuto opportuno non adeguare le risultanze del rendiconto 2022, in quanto coerenti con quanto indicato in sede di certificazione, come da FAQ 47/2021 di Arconet.

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate, come segue:

- l'avanzo di amministrazione 2022, risulta essere stato applicato a bilancio 2023 la somma di € 672.179,59, di cui 668.000,00 a finanziamento di spese d'investimento (finanziato per € 195.488,77 con fondi per gli investimenti ed € 472.551,23 fondi disponibili) e la somma di € 4.179,59 come fondi accantonati (quota TFR Sindaco periodo 2018/2022).

Preso atto che le stesse variazioni sono state adeguatamente commentate e motivate da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, il quale ha fornito analitiche spiegazioni a riguardo di ogni singola posta oggetto di variazione.

Il Revisore attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste
- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità
- Coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica

Il Revisore, prende atto che con le variazioni proposte è assicurato l'obiettivo di pareggio finanziario di competenza.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui e cassa e quindi il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
- verificata l'inesistenza di debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data delle rispettive verifiche dei Responsabili di settore;



- giudica le variazioni di assestamento generale proposte:
ATTENDIBILI, con le previsioni di bilancio effettuate;
CONGRUE, in quanto adeguate alle necessità dell'Ente;
COERENTI, con i programmi adottati;

IL REVISORE

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui e cassa ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione conseguente all'Assestamento generale al Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 proposta ai sensi degli artt. 175, c. 8 e 193, c. 2, del D.Lgs. 267/2000.

IL REVISORE UNICO

Dott.ssa Daniela Zambon

